

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Variante non sostanziale alla Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cintano a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Piova nei Comuni di Cintano e Collettero Castelnuovo, assentita a Idropiova srl.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 599-9669 del 12/9/2019:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.Lgs. 28/3/2011, di assentire alla Idropiova srl con sede legale in Frassinetto, Via Colli n. 9/A - C.F./P.IVA 11150900014, l'autorizzazione ad attuare l'intervento oggetto dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 301-12261 del 10/5/2016 con le varianti non sostanziali citate in premessa, come definite nel progetto costituito dai seguenti elaborati e tavole:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al titolare affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

2) sono fatte salve le premesse e le prescrizioni di cui alla citata D.D. n. 301-12261 del 10/5/2016 di Autorizzazione Unica già rilasciata, che rimangono valide per tutto quanto compatibile con il presente provvedimento;

3) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce i seguenti assensi necessari ai fini dell'approvazione delle varianti descritte nel progetto di cui al precedente punto 1), anche con riferimento alla concessione di derivazione d'acqua ed al giudizio di compatibilità ambientale e agli assensi ivi compresi:

- piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex D.P.R. 13/6/2017 n. 120;

- autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904;

- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex R.D. 30/12/1923 n. 3267 e s.m.i. e L.R. 45/89 e s.m.i.;

- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggetto a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

- assenso per interferenze con la viabilità comunale e della Città metropolitana di Torino, ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;

4) di assentire l'ulteriore proroga di un anno del termine di inizio dei lavori autorizzati con la D.D. n. 301-12261 del 10/5/2016; conseguentemente i lavori dovranno avere inizio, con la realizzazione di consistenti opere, entro il 21/7/2020. La proroga si intende accordata anche ai fini dell'art. 15 del disciplinare di concessione approvato con la suddetta D.D. n. 477-22137 del 26/6/2014; restano ferme tutte le altre condizioni ed obblighi prescritti in detto disciplinare;

5) sono fatte salve eventuali ulteriori proroghe del termine di inizio dei lavori che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al/i Comune/i competente/i al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione Unica perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;

6) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare dell'Autorizzazione Unica, nonché di darne comunicazione a tutti i soggetti titolari degli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento, per opportuna conoscenza ed al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla durata dell'efficacia del proprio provvedimento; infatti, ai sensi del punto 15.5 del D.M. 10/9/2010 "Resta fermo l'obbligo di

aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica”;

7) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)”